

**Avv. Mario Bozzetti**  
Via Romanino n. 1/A  
25122 BRESCIA  
030 3772396 - 3397158940 (tel.)  
030 6189735 (fax)

**Avv. Mariafrancesca Nora**  
Via Vittorio Emanuele II n. 1  
25122 BRESCIA  
0302808498 (tel.)  
0302811227 (fax)

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**PROPOSTA DI ACCORDO**  
**PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**Art. 6.1 Legge n. 3 del 27/01/2012**

Nell'interesse del sig. **SOSSI MARCO**, C.F. SSSMRC63C25B450O, nato a Calvisano (BS) in data 25/03/1963, residente in Calvisano (BS), Via G. Lombardi n. 30, quale socio accomandatario della società **S.F. STUCCHI DI SOSSI MARCO E C. S.A.S.**, C.F. e P. IVA 01838170981, con sede in Calvisano (BS), Via G. Lombardi n. 30, rappresentato e difeso come da delega allegata al presente atto ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001 (**doc. n. 1, procura alle liti**), dall'avv. Mario Bozzetti, C.F. BZZMRA79S22D284I, del foro di Brescia, e dall'avv. Mariafrancesca Nora, C.F. NROMFR71E47B157F, del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Bozzetti in 25122 Brescia (BS), Via Romanino n. 1/A, con specificazione che le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio potranno essere effettuate al n° fax 0306189735 ovvero alla casella di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: [mario.bozzetti@brescia.pecavvocati.it](mailto:mario.bozzetti@brescia.pecavvocati.it); [mariafrancesca.nora@brescia.pecavvocati.it](mailto:mariafrancesca.nora@brescia.pecavvocati.it)

**PREMESSA**

Il sig. **SOSSI MARCO**, C.F. SSSMRC63C25B450O, nato a Calvisano (BS) in data 25/03/1963, non sposato e senza figli, risiede in Calvisano (BS), Via G. Lombardi n. 30 (**doc. 2 - stato di famiglia e residenza**).

Attualmente il sig. Sossi è assunto dal 10/03/2020 come dipendente dalla società Senini S.r.l., con sede in Montichiari (BS), Via Erculiani n. 192, con la qualifica di operaio e percepisce una busta paga mensile media di circa € 1.400,00; sullo stipendio non gravano trattenute (**doc. 3A - buste paga**) (**doc.**

**3B contratto di lavoro) (doc. 4/A, 4/B, 4/C, redditi ultimi 3 anni sig. Sossi e doc. 5/A, 5/B, 5/C redditi ultimi 3 anni S.F. Stucchi S.a.s.).**

Il sig. Sossi è socio accomandatario della S.F. Stucchi di Sossi Marco e C. S.a.s. (già S.F. Stucchi di Sossi Marco e Ferrari Francesco S.n.c.), C.F. e P. IVA 01838170981, corrente in Calvisano (BS) **(doc. 6, visura camerale).**

L'esposizione attuale è dovuta per la maggior parte a crediti vantati nei confronti di clienti e rimasti impagati, ed ha il suo *incipit* nell'anno 2008, allorquando l'Impresa Edile Zanini F.lli S.n.c., partner storico della società facente capo all'odierno ricorrente, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 12/03/2009; il fallimento veniva dichiarato chiuso dal predetto Tribunale in data 07/10/2015 **(doc. 7, provvedimento di chiusura fallimento).** La S.F. Stucchi era stata inserita tra i creditori chirografari per €. 45.427,50, non vedendosi riconosciuto alcun privilegio di impresa artigiana; ad ogni modo, il fallimento non si rilevava soddisfacente neppure per i creditori privilegiati, che infatti non venivano soddisfatti integralmente. **(doc. 8, piano di riparto).**

Oltre a soffrire il mancato pagamento della somma di €. 45.427,50, già di per sé comunque cospicua se rapportata ad una realtà come la S.F. Stucchi, il fallimento dell'Impresa Edile Zanini F.lli S.n.c. provocava pesanti conseguenze sull'operatività della creditrice: tale importo, infatti, era dovuto per lavori già eseguiti ma non ancora completati in favore della committente, circostanza che inevitabilmente aveva comportato investimento di risorse e tempo, precludendo la possibilità di accettare nuovi incarichi per un periodo prolungato.

In seguito, la ben nota crisi del settore dell'edilizia iniziata in quegli anni ed acuitasi a partire dal 2010 provocava sia un calo del fatturato, sia un aumento delle insolvenze, in quanto vari ulteriori clienti non pagavano quanto dovuto per i lavori eseguiti. Per cercare di ovviare al calo del fatturato ed aumentare le entrate, la S.F. Stucchi dapprima rinegoziava il mutuo gravante sul capannone di proprietà, una prima volta nel 2014 **(doc. 9, rinegoziazione mutuo 2014)** e quindi nel 2016 **(doc. 10, rinegoziazione**

mutuo 2016); affittava, infine, il capannone ad altra società (doc. 11, contratto di affitto).

La situazione, tuttavia, non accennava a migliorare ed il ricorrente prestava ulteriore garanzia personalmente, accendendo un mutuo chirografario sull'unica casa di proprietà allo scopo di ottenere liquidità (doc. 12, mutuo su immobile abitazione): nonostante ciò, a causa delle esposizioni nei rapporti di conto corrente e delle rate dei finanziamenti rimaste impagate, le posizioni bancarie della società venivano poste a sofferenza dalla Banca creditrice, BCC dell'Agrobresciano, con ovvie ripercussioni sulla posizione personale del sig. Stucchi, socio accomandatario e personalmente garante.

Il sig. Stucchi, in una situazione economica e finanziaria oramai critica, non riusciva ad adempiere regolarmente al pagamento delle obbligazioni assunte (non riusciva neppure a pagare le utenze della casa di abitazione, che gli venivano infatti staccate), dato che il reddito percepito si contraeva sino ad azzerarsi, e che solo a far data dal Marzo 2020 il sig. Sossi iniziava a percepire un regolare stipendio.

Da quanto sinora esposto, si rileva sin da subito che la situazione di sovraindebitamento odierna non è in alcun modo riconducibile alla condotta del proponente, bensì è indipendente dalla sua volontà, ed imputabile semmai a circostanze sopravvenute, peggiorative della situazione economica, *in primis* la nota crisi che ha colpito il settore edile negli ultimi anni.

L'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte è stata determinata dalla situazione di dissesto della società S.F. Stucchi S.a.s., circostanza le cui conseguenze si protraggono a tutt'oggi, essendo in corso presso il Tribunale di Brescia le procedure esecutive immobiliari R.G.E. n. 401/2019 e R.G.E. n. 706/2019, azionate da BCC Banca di Credito Cooperativa dell'Agrobresciano Soc. Coop.

Il sig. Sossi Marco quale socio accomandatario della società S.f. Stucchi di Sossi Marco e C. S.a.s. intraprende dunque la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012,

dichiarando che la società è soggetto sovraindebitato e pertanto non in grado di onorare i debiti contratti con le disponibilità correnti.

Si precisa che il sig. Sossi non si è opposto alle procedure esecutive immobiliari in corso (anche sulla propria abitazione), e mette a disposizione dei creditori il patrimonio e le proprietà della società S.F. Stucchi S.a.s. con la presente procedura liquidatoria.

Come già chiarito in occasione dell'istanza all'OCC per la nomina di un professionista quale Gestore della Crisi, si ribadisce che la società istante:

- non può essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla legge 3/2012;
- il sig. Sossi marco non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dalla art. 1 R.D. 16.03.1942 n. 267, in quanto persona fisica; la società S.F. Stucchi di Sossi Marco e C. S.a.s. della quale il ricorrente è socio accomandatario, non è soggetta alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 R.D. 16.03.1942 n. 267;
- la società versa in una situazione di sovra indebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti dalla volontà del socio accomandatario, riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Per tali ragioni, il sig. Sossi, con il presente atto, intende fare ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo che venga disposta, nello specifico, l'omologazione dell'accordo con i creditori secondo la corrente proposta, cui è allegata la relazione del Gestore nominato **(doc. 13, relazione Gestore + allegati)**.

La composizione dei debiti è indicata inoltre nella presente proposta, nella quale viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi ancora dovuti e delle motivazioni del debito, nonché delle classi dei creditori

(prelatizi e chirografari).

\*\*\*

Ai fini della valutazione circa l'attuabilità in concreto del presente accordo, è stata richiesta all'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Brescia la nomina di professionista quale Gestore della Crisi; l'OCC ha nominato la dott.ssa Stefania Grimaldi ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L. 3/2012.

Alla stessa è stato demandato il compito di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto.

\*\*\*

**1) \*\*\*PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA\*\*\***

Si riporta di seguito un prospetto relativo alla situazione debitoria della S.F. Stucchi S.a.s., con evidenza delle somme residue dovute e con calcolo del totale dei debiti gravanti sulla stessa, e considerata la qualità di socio accomandatario e di fideiussore della S.F. Stucchi S.a.s. del sig. Sossi Marco (**doc. 14, fideiussione BCC Agrobresciano**):

**DEBITI:**

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</b>	€. 5.910,87, di cui €. 5.909,37 a carico del sig. Sossi ed €. 1,50 a carico della S.F. Stucchi S.a.s. ( <b><u>doc. 15 - comunicazione carichi pendenti 09/04/2021 ente riscossore</u></b> )
<b>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOC. COOP.</b>	Mutuo fondiario n. rep. 12633 racc. 8513 notaio Rizzonelli, su immobile intestato a S.F. Stucchi S.a.s.: €. 144.857,00 ( <b><u>doc. 16, atto di precetto 24/07/2019</u></b> ) Mutuo fondiario n. rep. 41667 racc. 9325 notaio Calini, su immobili di proprietà del sig. Sossi Marco: €. 14.822,69 ( <b><u>doc. 17, atto di precetto</u></b> )

	<u>28/02/2019)</u>
<b>BANCA VALSABBINA S.C.P.A.</b>	Esposizione c.c. e residuo mutuo chirografario: <b>€. 36.555,92 (doc. 18, decreto ingiuntivo n. 2291/19)</b>
<b>SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA</b>	Garanzia al 50% del mutuo chirografario di originari €. 60.000,00 stipulato con Banca Valsabbina (doc. 19, garanzia Confidi)
<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	Bollo auto anni 2017/2021 per una somma complessiva di €. 549,01 <u>(doc. 20, comunicazione Regione Lombardia del 05/03/2021)</u>
<b>STUDIO RECONTA</b>	Crediti professionali risultanti dai libri contabili di Stucchi S.a.s. sotto la voce "fatture da ricevere da fornitori terzi": <b>€. 14.855,16 (doc. 21, bilanci 2017/2019);</b>
<b>FORNITORI</b>	Debiti risultanti dai libri contabili di Stucchi S.a.s. sotto la voce "Fornitori terzi Italia": complessivi <b>€. 25.001,34 (cfr. doc. 21, bilancio 2019) così suddivisi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archinti S.r.l. €. 530,64</li> <li>- Aruba S.p.A. €. 26,83</li> <li>- Batica Marcel €. 6.000,00</li> <li>- CBBO S.r.l. €. 750,14</li> <li>- Caem Group S.p.A. € 4.338,68</li> <li>- Ferramenta Agrifer S.r.l. €. 71,26</li> <li>- Medil Tech S.r.l. €. 2.997,52</li> <li>- Pelizzari Fausto Intonaci €. 4.133,32</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Q Mix S.r.l. € 560,27</li> <li>- Rofix AG S.p.A. € 5.007,82</li> <li>- Telecom Italia S.p.A. € 45,19</li> <li>- Wind Tre S.p.A. € 630,05</li> </ul>
<b>COMPENSI AVVOCATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE ALLA PROCEDURA</b>	<b><u>In prededuzione (doc. 22A e 22B – proforma avv. Bozzetti per € 6.500,00 oltre accessori e proforma avv. Nora per € 6.500,00 oltre accessori calcolati come da conferimento secondo i parametri ministeriali)</u></b>
<b>COMPENSO SPETTANTE AGLI ORGANISMI DELLA PROCEDURA (OCC E LIQUIDATORE)</b>	<b><u>In prededuzione: € 15.714,00 IVA inclusa (cfr. preventivo OCC pari ad € 19.642,00, cui è stato detratto acconto del 20% pari ad € 3.928,40 già versato)</u></b>
<b>TOTALE PROVVISORIO: € 271.295,83</b>	

Ai quali andranno aggiunti i costi relativi alla procedura di sovraindebitamento (fondo spese per adempimenti pubblicitari, comunicativi e procedurali).

## **2)\*\*\*PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE\*\*\***

Si premette che il bene immobile di proprietà della S.F. Stucchi S.a.s. che verrà messo in vendita nella presente procedura è oggetto della procedura esecutiva immobiliare in corso presso il Tribunale di Brescia n. R.G. 706/2019, udienza ex art. 569 c.p.c. tenutasi il 04/03/2020, primo esperimento di vendita fissato per il 15/09/2021.

Si rileva inoltre che il bene immobile di proprietà del sig. Sossi Marco, consistente nella sua casa di abitazione, è anch'esso sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, R.G. 401/2019 – Tribunale di Brescia, udienza ex art. 569 c.p.c. tenutasi il 15/01/2020, nominato custode e delegato alla vendita.

<b>IMMOBILE sito in Strada Provinciale 7 Bagnolo Mella, Comune di Milzano (BS)</b>	Immobile cat C/2 intestato a S.F. Stucchi di Sossi Marco & C. S.a.s., oggetto dell'esecuzione immobiliare R.G. 706/2019 - Tribunale di Brescia. Il valore da perizia redatta dall'Arch. Cominelli Serena, CTU dell'esecuzione, è di €. 230.000,00 ( <b><u>doc. 23 - perizia di stima Bagnolo</u></b> )
<b>IMMOBILE sito in via Lombardi n. 30 - Calvisano (BS)</b>	Immobile cat. A/2 intestato al sig. Sossi Marco, oggetto dell'esecuzione immobiliare R.G. 401/2019 - Tribunale di Brescia. Il valore da perizia redatta dall'Arch. Valerio Papetti, CTU dell'esecuzione, è di €. 141.807,90 ( <b><u>doc. 24 - perizia di stima Calvisano</u></b> )

Il sig. Sossi dichiara di essere il socio accomandatario della società S.F. Stucchi di Sossi Marco & C. S.a.s., di non avere altre partecipazioni societarie, e di non avere depositi o investimenti svincolabili da mettere a disposizione della procedura. Dichiara altresì di mettere a disposizione dei creditori nella procedura di sovraindebitamento il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della società S.F. Stucchi S.r.l., attualmente locato, oltre che una provvista mensile di €. 400,00 per n. 4 anni.

Le giacenze sui conti correnti elencati e la disponibilità di spesa sono esigue e trascurabili.

Si dà atto che la società S.F. Stucchi S.a.s. non è intestataria di beni mobili registrati né di beni mobili; il socio accomandatario sig. Sossi Marco è proprietario dell'automobile mod. FIAT Punto TG DN652YV immatricolata nel 2008 bene di scarso valore economico (**doc. 25 - visura PRA del sig.**

**Sossi**). Si evidenzia che è necessario escludere l'autovettura dalla liquidazione in quanto non intestato alla società istante, bene inoltre strumentale alla creazione di quel reddito da lavoro che in parte andrà a favore della procedura. Considerando altresì il valore pressoché irrisorio del veicolo, per via del kilometraggio cumulato e degli anni di utilizzo dalla data di immatricolazione (2008), si segnala che la vendita della medesima nell'ambito della procedura da sovraindebitamento comporterebbe maggiori debiti a carico della procedura (per aste, pubblicità, ecc.) piuttosto che crediti da mettere a disposizione dei creditori. Si ritiene quindi la vendita dell'automobile economicamente non conveniente, per le ragioni sopra citate.

### **3)\*\*\*SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE\*\*\***

- SOSSI MARCO: redditi da lavoro dipendente per ca. € 1.400,00 mensili; si allegano le buste paga ed il contratto di lavoro (cfr. doc. 3-A e 3-B) in quanto il ricorrente non è stato percettore di reddito fino al Marzo 2020 e non ha presentato le relative dichiarazioni; per completezza, si allega la contabilità disponibile della società S.F. Stucchi S.a.s. (cfr. doc. 19, contabilità disponibile ultimi 4 anni).

### **4)\*\*\*SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO\*\*\***

Si evidenzia come la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del nucleo familiare, composto dal solo ricorrente, sia pari a circa € 980,00 mensili (cfr. documento allegato a relazione Gestore - elenco spese necessarie) così ripartiti:

<b>ELENCO SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SIG. SOSSI)</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ALIMENTI e spese per la casa</b>	<b>EURO 350,00 MENSILI</b>

<b>CARBURANTE</b>	<b>EURO 150,00 MENSILI</b>
<b>BOLLETTE VARIE (LUCE, GAS, ACQUA, TELEFONO, ETC)</b>	<b>EURO 150,00 MENSILI</b>
<b>ASSICURAZIONI AUTO</b>	<b>EURO 50,00 MENSILI</b>
<b>BOLLO AUTO</b>	<b>EURO 30,00 MENSILE</b>
<b>VARIE (vestiario, telefonia, informatica, mense, riparazioni, svago, etc.)</b>	<b>EURO 180,00 MENSILE</b>
<b>SPESE MEDICHE (visite, spese dentali e oculistiche)</b>	<b>EURO 70,00 MENSILI</b>
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>€ 980,00 MENSILI</u></b>

**5)\*\*\*CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI\*\*\***

L'attuale situazione di sovraindebitamento del ricorrente è dipesa chiaramente da cause indipendenti dalla propria volontà e non è derivata da investimenti imprudenti.

Diversamente argomentando, si dovrebbe allora considerare altresì la responsabilità di BCC Agrobresciano la quale, oltre a godere delle garanzie per mantenere i finanziamenti precedentemente concessi, continuava in seguito a concedere il credito necessario all'operatività della società di cui l'odierno istante era socio costringendolo a ricorrere alle proprie sostanze personali.

Si rileva altresì che il sig. Sossi negli ultimi anni ha fatto il possibile per adempiere alle varie obbligazioni di pagamento a suo carico, tuttavia non è riuscito a sanare definitivamente alcuna pendenza sia in considerazione dell'ammontare delle somme, sia per la cessazione dell'attività societaria. Vale la pena ricordare che il sig. Sossi ste subendo due esecuzioni

immobiliari sui propri beni e che, stanti le necessità di vita quotidiana, le esigue somme di cui disponeva nel perdurante periodo di ristrettezze economiche e di inoccupazione venivano destinate al pagamento delle spese primarie e di sostentamento.

**6)\*\*\*ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAL CREDITORE  
-ATTI DI DISPONIBILITA' PATRIMONIALE\*\*\***

Non risultano atti dispositivi compiuti dal debitore e impugnati dai creditori, così come, nei 5 anni antecedenti la procedura, atti di disponibilità patrimoniale (**doc. 26, atti di disponibilità ultimi 5 anni**).

**7)\*\*\*CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DELLA  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE  
DEI CREDITORI\*\*\***

Il ricorrente intende con il presente atto avanzare la seguente proposta al fine di ottenere l'apertura della procedura liquidatoria di durata quadriennale.

Nello specifico, la proposta consiste in un accordo dilatorio con remissione parziale del debito.

**Vengono pertanto messi a disposizione dei creditori:**

**Il ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Milzano (BS) - catasto fabbricati - Foglio 8: part. 125 Sub. 8 - cat. C/2 - cons. 453 mq - Sup. cat. mq 474 - R.C. € 561,49 - Strada Provinciale 7 Bagnolo Mella Seniga; tale immobile consiste in un capannone ad uso artigianale/industriale: la vendita del medesimo capannone, attualmente oggetto della procedura esecutiva n. R.G.E. n. 706/2019, azionate da BCC Banca di Credito Cooperativa dell'Agrobresciano Soc. Coop., una volta omologato il presente accordo e, per l'effetto, sospese le procedure esecutive in corso, avverrebbe in seno alla procedura ex L. 03/2012 tramite il Gestore della Crisi, dott.ssa Stefania Grimaldi. Ove il bene non venga aggiudicato alla prima asta, prevista per il giorno 15/09/2021, la dott.ssa Grimaldi ha già ricevuto una proposta di acquisto pari ad €. 140.000,00 da parte del sig. Mauro Godizzi, interessato**

all'acquisto per conto della società GEMI S.r.l., e provvederà comunque alle operazioni di alienazione tramite procedura di vendita competitiva.

**Provvista mensile di €. 400,00 per quattro anni per complessivi €. 19.200,00 distribuita in n. 12 versamenti annuali e pertanto n. 48 versamenti complessivi**

Non vengono inclusi nella liquidazione i beni privi di valore come gli effetti personali ed il mobilio di arredo della casa in quanto costituente, peraltro, un bene funzionale al sostentamento e al decoro familiare, pertanto non acquisibile alla procedura. Non viene messa a disposizione della procedura l'autovettura in quanto bene strumentale alla creazione del reddito da lavoro che in parte viene destinato alla procedura, ed in quanto di trascurabile valore economico.

\*\*\*\*

Effettuata tale premessa, si svolgono alcune considerazioni in riferimento all'immobile sito in Milzano, sopra meglio descritto, il cui ricavato verrà messo a disposizione della procedura da sovraindebitamento. L'unità immobiliare consiste in un capannone ad uso artigianale/industriale, tipologia di bene che ha visto un calo notevole delle quotazioni, dovuto alla perdurante scarsità di domanda (per taluni capannoni le quotazioni sono ancora al di sotto di quelle dell'anno 2008). Si devono considerare inoltre i tempi di realizzo all'interno dell'asta in corso: come sopra illustrato, si terrà il primo esperimento di vendita all'asta il 15/09/2021, ed attualmente l'offerta minima è pari ad €. 172.500,00, come risulta dall'avviso di vendita **(doc. 27, avviso di vendita)**.

Ipotizzando che, con tutta probabilità, l'asta andrà deserta, l'offerta minima per il secondo esperimento di vendita sarà inferiore, subendo la decurtazione prevista dalla legge, e dunque pari ad €. 129.375,00, ovverosia inferiore all'offerta di €. 140.000,00 ricevuta dal Gestore da parte dell'acquirente interessato.

Posto che il ricavato della vendita rappresenterebbe il massimo realizzo per la procedura, si propone, tenuto conto delle tipologie dei crediti, ed al fine di garantire per quanto possibile la *par condicio creditorum*, quanto segue:

**1) Versamento in favore del creditore ipotecario di primo grado BCC AGROBRESCIANO SOC. COOP. del ricavato della vendita pari ad € 140.000,00 (dedotta la somma di € 34.934,00 da inserire in prededuzione): la percentuale di soddisfo risulta pari al 62,50% del debito complessivo di € 159.679,69, nello specifico:**

- pagamento integrale del residuo del mutuo fondiario n. rep. 41667 racc. 9325 notaio Calini, acceso sull'immobile di proprietà del sig. Sossi Marco, ad oggi pari ad € 14.822,69
- pagamento parziale del residuo del mutuo fondiario n. rep. 12633 racc. 8513 notaio Rizzonelli, acceso sull'immobile intestato a S.F. Stucchi S.a.s., ad oggi pari ad € 144.857,00

**2) Versamento in favore dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate e Regione Lombardia del 12,69% delle somme provenienti dalla rimessa mensile conferita alla procedura dal sig. Sossi Marco (pari ad € 19.200,00) ovverosia di € 2.436,17: la percentuale di soddisfo risulta pari al 30,00% del debito erariale, ad oggi di € 8.120,57**

**3) Versamento in favore dei creditori chirografari del 70% delle somme provenienti dalla rimessa mensile conferita alla procedura dal sig. Sossi Marco (pari ad € 19.200,00) ovverosia di € 13.440,00: la percentuale di soddisfo risulta pari al 19,32% del debito chirografario, ad oggi di € 86.771,72.**

### **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sin qui premesso il sig. **SOSSI MARCO**, quale socio accomandatario della società **S.F. STUCCHI DI SOSSI MARCO E C. S.A.S.**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che questo Ill.mo Tribunale Voglia, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno:

- dichiarare aperta la procedura di accordo con i creditori per la

composizione della crisi da sovraindebitamento, iniziata nel suo interesse, nei termini proposti dallo stesso ricorrente e validati dal Gestore nominato dall'OCC adito;

- fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10.1 Legge 03/2012, con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni;
- ordinare ex art. 10.2 Legge 03/2012 la sospensione/interruzione di tutte le cessioni di credito e di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei confronti del sig. **SOSSI MARCO e della S.F. Stucchi di Sossi Marco e C. S.a.s.**, poiché pregiudicherebbero l'esecuzione della presente proposta liquidatoria e violerebbero il principio della *par condicio creditorum*.

Si allegano i seguenti documenti:


- 1) procura alle liti
- 2) stato di famiglia e residenza
- 3) 3-A buste paga; 3-B contratto di lavoro
- 4) 4/A, 4/B, 4/C, redditi ultimi 3 anni sig. Sossi
- 5) 5/A, 5/B, 5/C redditi ultimi 3 anni S.F. Stucchi S.a.s.
- 6) visura camerale
- 7) provvedimento di chiusura fallimento
- 8) piano di riparto
- 9) rinegoziazione mutuo 2014
- 10) rinegoziazione mutuo 2016
- 11) contratto di affitto
- 12) mutuo su immobile abitazione
- 13) relazione Gestore
- 14) fideiussione BCC Agrobresciano
- 15) comunicazione 09/04/2021 ente riscossore
- 16) atto di precetto 24/07/2019
- 17) atto di precetto 28/02/2019
- 18) decreto ingiuntivo n. 2291/19
- 19) garanzia Confidi

- 20) comunicazione Regione Lombardia del 05/03/2021
- 21) bilanci 2017/2019 e contabilità disponibile
- 22) 22A e 22B – proforma avv. Bozzetti per €. 6.500,00 oltre accessori e proforma avv. Nora per €. 6.500,00 oltre accessori calcolati come da conferimento
- 23) perizia di stima Bagnolo
- 24) perizia di stima Calvisano
- 25) visura PRA del sig. Sossi
- 26) atti di disponibilità ultimi 5 anni
- 27) avviso di vendita.

Con osservanza.

Brescia, 06/09/2021

Avv. Mario Bozzetti



Avv. Mariafrancesca Nora

